



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 agosto 2022  
(OR. en)

11720/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0231 (NLE)**

---

---

**LIMITE**

**POLCOM 89  
WTO 140  
AGRI 354  
UD 157  
UK 119**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 380 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 380 final.

---

All.: COM(2022) 380 final

Bruxelles, 2.8.2022  
COM(2022) 380 final

2022/0231 (NLE)  
**SENSITIVE\***

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea**

---

\* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Nell'ottobre 2018 l'UE ha formalmente avviato il processo negoziale (ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994) con alcuni membri dell'OMC a Ginevra. Il principio alla base dei negoziati è un "approccio comune" sviluppato tra l'UE e il Regno Unito nel 2017 su come "suddividere" gli impegni quantitativi contenuti nell'elenco OMC dell'UE a 28 per i 143 contingenti tariffari dell'Unione nel quadro dell'OMC per prodotti agricoli, ittici e industriali. La base di tale approccio è che il volume attuale di ciascun contingente tariffario sarà pienamente mantenuto in futuro, ma suddiviso in due territori doganali distinti: l'UE a 27 e il Regno Unito

Il principio della metodologia applicata si basa sui flussi commerciali verso l'UE a 27 e il Regno Unito durante un periodo di riferimento rappresentativo (di tre anni, dal 2013 al 2015) per tutti i contingenti tariffari dell'OMC.

La metodologia concordata per la suddivisione è descritta dettagliatamente nel regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio. Più specificamente, l'articolo 2, lettera b), di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di modificare le quote di ripartizione tenendo conto delle informazioni d'interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.

Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT con i pertinenti membri dell'OMC al fine di ripartire le concessioni OMC dell'Unione sui contingenti tariffari.

Gli Stati Uniti d'America (USA) sono titolari di diritti di negoziato per 70 contingenti tariffari e di diritti di consultazione per 16 contingenti tariffari.

Per la maggior parte dei contingenti tariffari che li interessano, gli USA hanno accettato la suddivisione dei volumi inizialmente proposta dall'UE

Per i contingenti tariffari sotto elencati sono state concordate modifiche dei volumi.

La quota dell'UE a 27 del contingente tariffario di carni bovine specifico per gli USA e il Canada sarà portata a 10 500 tonnellate.

La quota dell'UE a 27 di due contingenti tariffari erga omnes nel settore delle carni suine sarà portata a 4 786 tonnellate e a 5 720 tonnellate rispettivamente, considerando un periodo di riferimento più recente, ossia dal 2015 al 2017.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario nel settore delle carni suine specifico per gli USA sarà portata a 0 tonnellate, considerando un periodo di riferimento più recente, ossia dal 2015 al 2017.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di latte scremato in polvere sarà portata a 62 917 tonnellate al fine di evitare un volume non sostenibile sotto il profilo commerciale per il Regno Unito.

La quota dell'UE a 27 di tre contingenti tariffari erga omnes di patate, pomodori e carote sarà portata a 4 295 tonnellate, 472 tonnellate e 1 244 tonnellate, al fine di evitare volumi non sostenibili sotto il profilo commerciale per il Regno Unito.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di cetrioli sarà portata a 647 tonnellate considerando il periodo di riferimento dal 2013 al 2016.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di cipolle secche sarà portata a 9 770 tonnellate considerando il periodo di riferimento dal 2014 al 2016.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di mandorle sarà portata a 86 223 tonnellate considerando il periodo di riferimento dal 2014 al 2016.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di ciliegie sarà portata a 151 tonnellate considerando il periodo di riferimento dal 2014 al 2016.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario di frumento tenero specifico per gli USA sarà portata a 572 000 tonnellate considerando un periodo di riferimento più recente, ossia dal 2016 al 2018.

La quota dell'UE a 27 di due contingenti tariffari erga omnes nel settore dei cereali sarà portata a 307 105 tonnellate e a 276 440 tonnellate rispettivamente, considerando periodi di riferimento più recenti, ossia dal 2016 al 2018 nel primo caso e dal 2015 al 2017 nel secondo caso.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di risone sarà portata a 7 tonnellate al fine di evitare un volume non sostenibile sotto il profilo commerciale per il Regno Unito.

La quota dell'UE a 27 della sottoassegnazione specifica per gli USA di due contingenti tariffari di riso semilavorato o lavorato sarà portata a 25 772 tonnellate e a 1 910 tonnellate rispettivamente, considerando periodi di riferimento più recenti, ossia dal 2017 al 2020 nel primo caso e dal 2013 al 2018 nel secondo caso.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di rotture di riso sarà portata a 28 360 tonnellate considerando un periodo di riferimento più recente, ossia dal 2016 al 2018.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di succo d'uva sarà portata a 2 525 tonnellate considerando un periodo di riferimento più recente, ossia dal 2017 al 2019.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes e di un contingente tariffario specifico per gli USA di preparazioni alimentari sarà portata a 783 tonnellate e a 1 286 tonnellate rispettivamente, considerando un periodo di riferimento più recente, ossia dal 2016 al 2018.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di succhi di frutta sarà portata a 6 551 tonnellate tenendo conto degli scambi commerciali nei periodi di riferimento dal 2015-2017 e dal 2016-2018.

Per due contingenti erga omnes di preparazioni utilizzate per l'alimentazione degli animali, l'UE a 27 manterrà l'intero volume originario dell'UE a 28 (2 800 tonnellate e

2 700 tonnellate) considerando un periodo di riferimento più recente, ossia dal 2016 al 2018, e al fine di evitare quantitativi esigui per il Regno Unito.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di alimenti per cani o gatti sarà portata a 1 732 tonnellate considerando un periodo di riferimento più recente, ossia dal 2016 al 2018.

La quota dell'UE a 27 di un contingente tariffario erga omnes di gamberetti sarà portata a 500 tonnellate (100 % del volume dell'UE a 28) al fine di evitare un quantitativo non redditizio per il Regno Unito.

La quota dell'UE-27 di un contingente tariffario erga omnes di compensato sarà portata a 448 500 metri cubi.

Inoltre per un contingente tariffario erga omnes di carni bovine l'aliquota contingente verrà ridotta, abbassando la parte ad valorem del dazio dal 20 % al 15 %.

I pertinenti regolamenti (regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 della Commissione) saranno modificati per rispecchiare i volumi modificati dei contingenti tariffari.

La Commissione europea aveva già presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa allo stesso accordo (COM(2021) 122 final). Prima della firma dell'accordo, su richiesta degli Stati Uniti, è stata apportata una modifica al regime linguistico; inoltre, a seguito di negoziati con altri partner dell'OMC, è stato modificato il volume di due contingenti tariffari (di succhi di frutta e compensato). A seguito di tali modifiche, la Commissione presenta ora una nuova proposta di decisione del Consiglio.

Il Consiglio (comitato della politica commerciale) è stato consultato regolarmente in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di autorizzare la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione in una fase successiva.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE per la conclusione degli accordi internazionali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Proporzionalità**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, è prescritta una decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo in esito ai negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] (UE) XXXX/XXX del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ("l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo ha l'obiettivo di stabilire la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

